

Condizioni per l'uso dei «Servizi elettronici»

1. Ambito d'applicazione

- 1.1. Le presenti Condizioni valgono per i «Servizi elettronici» della Banca WIR (di seguito «Banca») richiesti dal cliente o dal suo procuratore. Esse sono complementari alle Condizioni generali per partecipanti WIR ufficiali e non ufficiali e alle Condizioni relative all'introduzione di conti per clienti senza conto WIR, in particolare ai metodi di pagamento in WIR e CHF in esse menzionati. Trovano inoltre applicazione tutte le altre condizioni che disciplinano il rapporto con la Banca, quelle complementari, tutte le usanze pertinenti nonché tutti i regolamenti speciali.
- 1.2. Salvo disposizioni derogatorie o diverse contenute nelle presenti Condizioni, le **Condizioni generali per partecipanti WIR ufficiali e non ufficiali** nonché le **Condizioni generali** per clienti senza conto WIR trovano applicazione nella rispettiva versione più recente.
- 1.3. Qualora nel presente testo compaiano espressioni nella sola forma maschile per motivi di leggibilità, tale forma è da ritenere estesa anche alla forma femminile.

2. Servizi

- 2.1. La Banca offre una gamma di servizi elettronici di cui il cliente o procuratore può richiedere l'attivazione selettiva.
- 2.2. Per attivare un sottoservizio specifico dei «Servizi elettronici», il cliente o il procuratore è tenuto a compilare in tutte le sue parti una richiesta specifica, apponendo la firma giuridicamente valida. I dati relativi alla persona che avrà diritto d'accesso ai servizi elettronici devono essere identici in tutte le richieste firmate dal cliente o dal procuratore.
- 2.3. La Banca ha la facoltà di riservare specifici sottoservizi dei «Servizi elettronici» ai soli partecipanti al sistema di compensazione WIR.

3. Accesso e legittimazione

- 3.1. L'accesso tecnico ai servizi elettronici della Banca avviene nei seguenti modi:
 - a) via Internet, mediante un provider scelto dal cliente o dal procuratore stesso;
 - b) mediante un'interfaccia diretta (ad es. TCP/IP);
 - c) eventuali altri mezzi di comunicazione.
- 3.2. Ottiene accesso a tutti i «Servizi elettronici» della Banca attivati per la persona avente diritto d'accesso chiunque è stato legittimato all'uso mediante l'immissione di quanto segue:
 - d) identificazione utente (numero di contratto) assegnata dalla Banca;
 - e) password personale scelta liberamente;
 - f) codice supplementare secondo la scheda di sicurezza (la cosiddetta «carta matrix»).
- 3.3. La Banca si riserva il diritto di introdurre ulteriori metodi di legittimazione, o di sostituire quelli esistenti, nonché di introdurre elementi di sicurezza supplementari, quali ad esempio l'utilizzo di certificati adeguati.
- 3.4. La password è un codice che si può scegliere liberamente. La password fornita dalla Banca deve essere tassativamente modificata al primo impiego del servizio elettronico. Successive modifiche possono essere effettuate in qualsiasi momento e ogni qualvolta lo si desidera. La Banca raccomanda vivamente di modificare periodicamente la password.
- 3.5. La Banca riconosce quale persona avente diritto all'uso dei servizi elettronici chiunque effettui la legittimazione ai sensi del punto c). La Banca consente pertanto a tale persona di effettuare consultazioni mediante i «Servizi elettronici» o di disporre di questi ultimi nonché di accettare ed eseguire comunicazioni e ordini da lei impartiti nell'ambito e nella misura dei servizi messi a disposizione e del tipo di disponibilità selezionata, indipendentemente dalla relazione legale interna nei confronti del cliente e a prescindere da iscrizioni contrastanti nei registri di commercio, pubblicazioni o disposizioni presenti nei documenti di firma della Banca nonché senza ulteriori verifiche del suo diritto.
- 3.6. La Banca ha invece la facoltà di rifiutare in qualsiasi momento di fornire informazioni e di accettare istruzioni, ordini e comunicazioni senza addurre motivi nonché di pretendere che il cliente o il procuratore utilizzi altre forme di legittimazione (per iscritto o di persona).
- 3.7. **Il cliente riconosce senza riserve la validità di tutte le transazioni contabilizzate sui suoi conti attivati nell'ambito dei «Servizi elettronici» ed effettuate in relazione ai suoi identificativi o a quelli dei suoi procuratori senza ordine scritto.** Analogamente, tutte le istruzioni, le comunicazioni e tutti gli ordini giunti alla Banca in questo modo sono ritenuti registrati e autorizzati dal cliente o procuratore.

4. Applicazione di «Internet-Banking»

- 4.1. La Banca esegue solo gli ordini di pagamento coperti dal credito disponibile sul conto di addebito presso la Banca, ovvero addebitando direttamente l'importo dell'ordine di pagamento sul conto corrispondente. L'addebito diretto è autorizzato dall'ordine di pagamento.
- 4.2. In presenza di diversi ordini di pagamento per un importo totale eccedente l'avere disponibile o il credito concesso, tali ordini verranno evasi alla data di esecuzione desiderata fino ad esaurimento della copertura stessa.
- 4.3. In assenza di indicazioni o in caso di indicazione di una data di esecuzione impossibile, troppo a breve termine o illogica, la Banca si ritiene autorizzata a eseguire l'ordine di pagamento dopo la registrazione dello stesso presso la Banca, se la condizione ai sensi del punto 4. è soddisfatta. Qualora la data di esecuzione indicata dal cliente o procuratore nell'ordine di pagamento cada di sabato, domenica o in un giorno festivo, si ritiene quale data di esecuzione valida il giorno lavorativo seguente.
- 4.4. **Lo svolgimento corretto del traffico elettronico dei pagamenti mediante i «Servizi elettronici» spetta al cliente o al procuratore.**

5. Documenti elettronici

La Banca è autorizzata a inviare documenti per via elettronica. Essi si ritengono consegnati, se possono essere consultati dal cliente mediante i «Servizi elettronici».

6. Obblighi di diligenza del cliente o procuratore

- 6.1. Il cliente o procuratore è tenuto a mantenere segreti e a custodire con particolare cura tutti gli identificativi (cfr. punto c).). In particolare, la password deve essere mantenuta segreta e protetta contro l'utilizzo indebito da parte di persone non autorizzate. La password non deve essere annotata dopo la sua modifica né archiviata sul terminale del cliente o procuratore. Non si deve trattare inoltre di un codice facilmente riconoscibile o di facile deduzione (quali i numeri di telefono, i dati anagrafici, le targhe automobilistiche ecc.).

- 6.2. Il cliente o procuratore prende atto del fatto che la Banca non farà mai richiesta per e-mail di immettere i suoi identificativi ai sensi del punto c). Il cliente o procuratore non deve in alcun modo rispondere a tali e-mail né cliccare sui link in esse contenuti (pericolo di «phishing»).
- 6.3. Qualora vi sia ragione di temere che persone terze non autorizzate siano venute a conoscenza di un identificativo del cliente o procuratore menzionato al punto c). o f) e che pertanto tali persone terze accedano senza autorizzazione a servizi specifici, il cliente o procuratore è tenuto a modificare immediatamente la sua password d'accesso ai «Servizi elettronici» della Banca ed eventualmente a fare richiesta presso la Banca di una nuova scheda di sicurezza. All'atto del blocco, tutti gli ordini con data di esecuzione identica a quella del blocco non saranno più eseguiti. La Banca non si assume alcuna responsabilità per gli ordini non eseguiti.
- 6.4. **Il cliente si assume tutti i rischi derivanti dalla rivelazione dei suoi identificativi o di quelli del suo procuratore, a condizione che la Banca non abbia agito con colpa grave.**
- 7. Esclusione di responsabilità da parte della Banca e dei suoi collaboratori**
- 7.1. **La Banca non si assume alcuna responsabilità per la correttezza e completezza dei dati da essa trasmessi nell'ambito dei «Servizi elettronici».** In particolare, i dati relativi ai pagamenti in entrata e in uscita sono ritenuti **non vincolanti**.
- 7.2. L'accesso tecnico ai «Servizi elettronici» spetta al cliente o procuratore. La Banca non distribuisce né il software necessario per l'uso dei «Servizi elettronici» né si assume garanzia alcuna per lo stesso.
- 7.3. La Banca declina ogni responsabilità per il software da essa consigliato, fornito od offerto nell'ambito dei «Servizi elettronici».
- 7.4. Il traffico dei dati nell'ambito dei «Servizi elettronici» avviene mediante dispositivi di telecomunicazione pubblici non specificatamente protetti. **Si esclude qualsivoglia responsabilità della Banca per danni causati al cliente o procuratore in seguito a errori di trasmissione, difetti tecnici, sovraccarico nonché interventi illegali e blocco intenzionale dei dispositivi di telecomunicazione o a causa di altre mancanze.**
- 7.5. **In caso di usuale cura, la Banca non risponde inoltre delle conseguenze derivanti da disturbi e interruzioni dei «Servizi elettronici» (ad es. quelli causati da interventi illegali nel sistema bancario o lavori di manutenzione sul sistema stesso).**
- 7.6. Al fine di tutelare il cliente o procuratore, la Banca si riserva in qualsiasi momento il diritto di interrompere i «Servizi elettronici» in caso di rischi accertati per la sicurezza fino alla loro eliminazione. **La Banca declina qualsivoglia responsabilità per eventuali danni insorti a causa di tali interruzioni.**
- 7.7. **Si esclude la responsabilità della Banca per i danni causati al cliente o procuratore per mancato adempimento dei suoi doveri contrattuali nei confronti di terzi nonché per i danni indiretti e quelli complementari, quali ad esempio il mancato guadagno o le pretese di terzi.**
- 7.8. **In caso di colpa lieve, la Banca non si assume alcuna responsabilità per i danni causati dal proprio personale ausiliario nell'espletamento dei propri doveri.**
- 8. Procura**
- 8.1. L'autorizzazione di persone all'uso dei «Servizi elettronici» è concessa fino alla revoca scritta notificata alla Banca. **Il cliente si assume il rischio derivante dall'uso non autorizzato di diritti revocati prima dell'entrata in vigore della revoca stessa entro il comune termine previsto.** Si stabilisce espressamente che un'autorizzazione conferita non si estingue con il decesso o l'eventuale incapacità del cliente o procuratore, bensì conserva validità fino alla sua revoca, a prescindere da iscrizioni contrastanti nel registro di commercio o in pubblicazioni.
- 8.2. La cancellazione dell'eventuale diritto di firma del procuratore dai documenti di firma depositati dal cliente presso la banca (ad es. cartoncino delle firme) **non comporta l'estinzione automatica del diritto all'uso dei «Servizi elettronici»;** tale diritto deve essere esplicitamente revocato ai sensi del punto 8.
- 9. Blocco**
- 9.1. Il cliente può fare richiesta di blocco del suo accesso o di quello del suo procuratore ai «Servizi elettronici». Il blocco può essere richiesto alla Banca durante l'usuale orario di apertura. Inoltre, ciascun **cliente o procuratore** può naturalmente bloccare direttamente il proprio accesso ai «Servizi elettronici», in particolare in caso di sospetto abuso, inserendo tre volte di seguito una password errata.
- 9.2. La rimozione di un blocco indotto dal **cliente o procuratore** deve essere richiesta in forma scritta dal cliente.
- 9.3. La Banca è autorizzata a bloccare in qualsiasi momento l'accesso del **cliente o procuratore** a servizi specifici o a tutti i servizi senza addurre ragioni e senza preavviso, qualora per ragioni obiettive a propria discrezione lo ritenga appropriato.
- 10. Segreto bancario**
- 10.1. Si fa riferimento esplicito al fatto che il segreto bancario è limitato al solo diritto svizzero sui dati situati in Svizzera.
- 10.2. Per quanto riguarda la trasmissione dei dati, il cliente prende inoltre atto del fatto che i dati vengono trasmessi mediante una rete aperta accessibile a chiunque. I dati vengono pertanto trasmessi in modo regolare, incontrollato e a livello transnazionale. Ciò vale anche nel caso in cui sia il mittente che il destinatario dei dati trasmessi si trovino in Svizzera.
- 10.3. I pacchetti dati specifici vengono cifrati, mentre i dati del mittente e del destinatario degli stessi non sono cifrati, e possono pertanto essere letti da terzi. **Persone terze possono pertanto dedurre l'esistenza di una relazione bancaria.**
- 11. Sicurezza**
- 11.1. Nonostante l'impiego di tutte le misure di sicurezza tecnica più moderne per la tutela dei dati confidenziali, non è possibile garantire una sicurezza assoluta sia per la Banca che per il cliente. Il terminale dell'utente diritto d'accesso è parte del sistema, anche se la Banca non può esercitare alcun controllo su di esso. **Malgrado tutte le misure di sicurezza, la Banca non può pertanto assumersi alcuna responsabilità per il terminale del cliente o procuratore.**
- 11.2. Il cliente o procuratore prende in particolare atto dei seguenti rischi:
- conoscenze insufficienti del sistema da parte del cliente o procuratore nonché la mancata adozione di misure di sicurezza adeguate per il suo terminale possono facilitare un accesso non autorizzato (ad es. salvataggio non sufficientemente protetto di dati sul disco fisso, trasferimento di file, radiazioni dello schermo ecc.). **Il cliente o procuratore è tenuto a informarsi attentamente sulle misure di sicurezza da adottare.**
 - Il provider scelto dal cliente o procuratore è in grado di stabilire quando il cliente o procuratore è entrato in contatto e con quali persone.
 - Sussiste il pericolo latente che terzi non autorizzati possano accedere al terminale del cliente o procuratore a sua insaputa, sfruttando le lacune di sicurezza del sistema o l'inadeguatezza delle sue misure di sicurezza.
 - È importante che il cliente o procuratore lavori solo con software proveniente da fonte affidabile.

12. E-mail

Il cliente o procuratore prende atto del fatto che i dati trasmessi per posta elettronica non sono protetti. Le comunicazioni e gli ordini trasmessi per tale via non sono pertanto vincolanti per la Banca.

13. Modifica dei programmi

Gli aggiornamenti nonché le altre modifiche di un software eventualmente emesso dalla Banca non richiedono l'assenso del cliente o procuratore. Se la Banca mette a disposizione del cliente o procuratore nuove release dello stesso, egli è tenuto a installarle, qualora la nuova release sia necessaria per la corretta funzionalità del sistema.

14. Restrizioni relative all'importazione e all'esportazione

14.1. Il cliente o procuratore prende atto del fatto che l'uso dei «Servizi elettronici» all'estero può eventualmente violare le norme del diritto straniero. Spetta al cliente o procuratore informarsi al riguardo. La Banca declina qualsiasi responsabilità a tale riguardo.

14.2. Qualora il **cliente o procuratore** utilizzi i «Servizi elettronici» dall'estero, prende atto del fatto che potrebbero esservi dei limiti di importazione e di esportazione degli algoritmi di cifratura che potrebbe eventualmente violare.

15. Scopi di marketing

Il cliente o procuratore si dichiara d'accordo che la Banca utilizzi i dati da lui trasmessi nell'ambito dei «Servizi elettronici» per scopi di marketing interno.

16. Equiparazione dei giorni di sabato ai festivi

Nell'ambito di tutte le operazioni con la Banca, i giorni di sabato sono equiparati ai giorni festivi riconosciuti dallo Stato.

17. Nullità parziale

L'invalidità, l'illegalità o la mancata attuabilità di una o più disposizioni delle presenti Condizioni non compromette la validità delle altre parti del contratto.

18. Cessazione

18.1. La disdetta di sottoservizi specifici dei «Servizi elettronici» deve avvenire in forma scritta ed è possibile in qualsiasi momento. Qualora non vengano disdetti tutti i «Servizi elettronici» attivati, le Condizioni per l'uso dei «Servizi elettronici» mantengono validità.

18.2. L'estinzione della relazione cliente con la Banca comporta la contemporanea estinzione di tutti i contratti relativi ai «Servizi elettronici» correlati alla relazione cliente estinta.

19. Modifica delle condizioni

La Banca si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento qualsivoglia modifica alle presenti Condizioni. Tali modifiche verranno comunicate al cliente o procuratore in maniera adeguata e saranno ritenute accettate senza obiezioni entro 14 giorni o comunque con l'uso successivo dei «Servizi elettronici».

20. Diritto applicabile e foro competente

I rapporti di affari tra il cliente o procuratore e la Banca, disciplinati dalle disposizioni di cui sopra, sono retti esclusivamente dal **diritto svizzero. Il foro giuridico competente per ogni eventuale controversia tra la Banca e un cliente o procuratore è BASILEA-CITTÀ.** La Banca si riserva il diritto di procedere nei confronti del cliente o procuratore presso il tribunale competente del suo domicilio o presso qualsiasi altro tribunale competente.

Basilea, 1° maggio 2008